

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 10 luglio 1896, Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Finanze e Confraternita del Than (AVV.ONORIO, MANTIA) c. Giunta prov. amm. di Girgenti.

Spese di spedalità — Domicilio di soccorso — Regole del domicilio civile — Inapplicabilità Donna maritata — Minori di quindici anni — Onere della prova di domicilio (L. 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, art.72, 73, 79).

Le regole sul domicilio civile non possono applicarsi al domicilio di soccorso, che è disciplinato esclusivamente dalla legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie. (1)

Per questa legge la donna maritata non perde il domicilio di soccorso del marito che nel solo caso in cui abbia dimorato per oltre cinque anni in un Comune diverso da quello del coniuge; e quindi essa ed i figli minori di 15 anni mantengono il domicilio di soccorso del marito, questi per condanna subita abbia perduto l'esercizio della patria potestà e sia posto sotto la tutela della moglie. (2)

L'Amministrazione delle finanze, se non è tenuta a provare il domicilio di soccorso dei ricoverati durante il procedimento amministrativo per la ripartizione e liquidazione delle spese, deve però fornire tale prova quando gli enti interessati, ritenendosi gravati ingiustamente, ricorrano in sede contenziosa alla Giunta prov. amministrativa.

La Sezione, ecc.(*Omissis*). — Il Ministero del Tesoro attacca la decisione 21 giugno 1895 della Giunta provinciale amministrativa di Girgenti, perché la Giunta ritenne che il domicilio di soccorso della minore di 15 anni Vinti Concetta fosse quello del padre Vinti Gerlando, anziché quello della madre Spiri Alfonsa, e fonda cotesta impegnativa sopra le conseguenze giuridiche che crede di poter dedurre dal fatto della condanna a 14 anni di lavori forzati subita nel maggio 1887 dal padre Vinti Gerlando, condanna che, mettendolo nello stato d'interdizione legale e sottoponendolo quindi, pel combinato disposto degli art.329 e 330 cod. civ., alla tutela della moglie, avrebbe avuto per effetto di fargli seguire il domicilio della moglie, che così sarebbe diventato anche l'unico legale domicilio della minore.

Innanzitutto è da notare che l'Amministrazione ricorrente si limita ad affermare il fatto della condanna del Vinti senza fornirne in alcun modo la prova; ma pure accettando senz'altro tale premessa di fatto, è facile convincersi che essa non basta da sé sola per dare al ricorso del Ministero del Tesoro un sufficiente fondamento in diritto.

Quand'anche si voglia prescindere interamente dalla questione, se nei rapporti puramente civili la tutela della moglie sul marito durante lo stato di interdizione legale possa far perdere al marito stesso il proprio domicilio per fargli acquistare quello della moglie come un domicilio diverso ed indipendente, laddove l'art.18 cod. civ. dispone esplicitamente e senza far distinzioni che « la moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito », è ad ogni modo d'intuitiva evidenza che le regole sul domicilio civile non possono applicarsi alla materia del domicilio di soccorso, la quale è disciplinata non dal codice civile, ma dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e ciò con piena autonomia di criteri, in ragione appunto dello scopo speciale che il legislatore si propose coll'istituto del domicilio di soccorso, vale a dire di fissare le norme per la determinazione della competenza passiva delle spese di assistenza in confronto degli enti ed istituti pubblici chiamati a sostenerle.

Gli accennati speciali criteri sono stabiliti nel capo VII della predetta legge, agli art.72 e seguenti, e per quel che riguarda il domicilio di soccorso della donna maritata e dei minori di 15 anni, la questione deve risolversi unicamente colla disposizione dell'art.73, che è del seguente tenore:

«La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

«Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito e dell'esercente la patria potestà».

Questa disposizione, la quale, come appare a primo aspetto, si scosta sensibilmente dalle norme del codice civile, importa bensì che il domicilio di soccorso dei minori di 15 anni possa essere quello della madre, se ed in quanto il padre abbia perduto l'esercizio della patria potestà, e questa sia passato nella madre, ma importa anche che il domicilio di soccorso della donna maritata è per regola generale quello del marito, in qualunque condizione di capacità civile esso si trovi, con la sola eccezione che la donna maritata abbia acquistato un domicilio di soccorso proprio per effetto di ultraquinquennale dimora abituale a qualsiasi causa dovuta in un Comune diverso da quello del marito.

Attesoché, applicando queste norme al caso in esame, e ritenuto che in seguito alla condanna subita dal Vinti l'esercizio della patria potestà sulla figlia sia stato assunto dalla Spiri Alfonsa, ne deriva, è vero, che la figlia dovesse seguire il domicilio di soccorso della madre, ma non risulta però in alcun modo dimostrato in concreto dal Ministero del Tesoro che la madre avesse acquistato un domicilio di soccorso diverso da quello del marito, il quale, a sua volta; pel disposto dell'art.74 della legge, non poteva, durante l'espiazione della pena, aver mutato il proprio domicilio di soccorso che era in Girgenti. Né si può ammettere, come sostiene l'Amministrazione ricorrente, che l'onere della prova del domicilio di soccorso incomba unicamente agli enti gravati del contributo per il mantenimento dei mendici inabili al lavoro, ossia che la Finanza non abbia da sua parte alcun obbligo di prova e spetti invece ai detti enti provare la non pertinenza dei mendici al Comune, quando vogliano ottenere l'esenzione dal rimborso delle spese anticipate dall'erario.

Ed invero, se la pubblica Amministrazione non è tenuta a dare la prova del domicilio di soccorso, questa massima deve intendersi nel senso che non è obbligo degli Intendenti di finanza di fornire siffatta prova in sede di liquidazione delle spese, ossia nell'atto che essi intimano le ordinanze di contributo agli enti interessati, chiaro essendo che in quello stadio della procedura amministrativa le informazioni ufficialmente raccolte dagli Intendenti costituiscono una sufficiente presunzione di legittimità dei loro provvedimenti di riparto.

Ma altrimenti deve dirsi per lo stadio contenzioso che si inizia quando gli enti, che si credono ingiustamente gravati, ricorrono alle Giunte provinciali amministrative.

Allora infatti s'instaura e si svolge un giudizio, il cui carattere amministrativo non può essere argomento sufficiente per disconoscere relativamente ad esso i principi generali del diritto probatorio, secondo cui spetta a chi si vanta creditore provare il credito, mentre non spetta al preteso debitore dare la prova della insussistenza del debito. E siccome nella soggetta materia la prova del credito presuppone tra altri elementi anche la prova dei rapporti di domicilio, così non potrebbesi negare l'obbligo della Finanza di fornire cotesta prova, quando gli enti chiamati al rimborso contestino la pertinenza dei mendici al Comune designato dall'ordinanza intendentizia. Il che appare plausibile e razionale anche all'infuori delle considerazioni di stretto diritto, quando si pensi che è assai più agevole per l'autorità governativa provare positivamente la pertinenza di un indigente, per nascita o per ultraquinquennale dimora, a questo od a quel Comune, di quello che non sia per gli enti gravati dare la prova negativa della non pertinenza dell'indigente al Comune in cui essi hanno sede, ovvero la prova della sua pertinenza ad altro Comune, le cui autorità possono avere interesse a non comprometersi con rilasciare gli atti e dare le informazioni mediante cui una siffatta prova può essere costituita.

Attesoché nella specie la Intendenza di Finanza di Girgenti avrebbe dovuto porre in sodo l'acquisto, da parte della Spiri Alfonsa, del domicilio di soccorso in Raccalmuto, per avervi essa tenuto la abituale sua dimora durante più di cinque anni, mentre il marito espiava la pena.

Ma l'Intendenza fu contumace nel giudizio innanzi alla Giunta provinciale amministrativa di Girgenti, e il Ministero del Tesoro, che per l'Intendenza agisce nel giudizio attuale, nulla ha provato sul punto in questione, ma solo ha messo innanzi delle affermazioni, dicendole confortate da documenti ufficiali e dal tenore dell'ordinanza di ricovero 11 gennaio 1891, documenti ed ordinanze che però non ha prodotto.

Attesoché, così essendo, non può la Sezione allo stato degli atti accogliere il ricorso del Ministero del Tesoro.

Per questi motivi, ecc.